



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
*Istituto Comprensivo Statale "VIA SORISO"*  
Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.6636948  
26° Distretto – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585  
e-mail: RMIC8GL00N @ ISTRUZIONE.IT  
pec: [RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito [www.icviasoriso.gov.it](http://www.icviasoriso.gov.it)

## REGOLAMENTO PER LA STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 01/10/15)

**Vista la Legge n. 449/1997 art.43** che dispone che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione..con soggetti privati ed associazioni”;

**Visto il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 41** che dispone che “ al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività negoziali , da parte del Dirigente Scolastico, relative ai contratti di sponsorizzazione;” e che “si accordi preferenza a soggetti che, per finalità statutarie,per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetto le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola”

Il Consiglio d’Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno di questo Istituto.

### **ART.1 – DEFINIZIONE E FINALITA’**

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

**I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.**

L’Istituto Comprensivo Via Soriso intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione didattica- tecnica- amministrativa.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante **sottoscrizione di un apposito contratto** nel quale sono, in particolare , stabiliti:

- a. Il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b. La durata del contratto di sponsorizzazione ;
- c. Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d. Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

L’Istituzione Scolastica si impegna alla elaborazione di una fattispecie contrattuale , al fine di uniformare

la documentazione; è prevista la facoltà della Istituzione Scolastica di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione della prestazione o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno .

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

**I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti,(da ora in poi definiti regolamento) nonché i limiti entro i quali Il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.**

## **ART.2 – OGGETTO**

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- Attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista)
- Interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri , volumi ecc.)
- Interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc..
- Iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
- Iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili...)
- **Ogni altra attività che la scuola ritenga , nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.**

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- erogazione di un contributo in denaro;
- cessione di beni e/o servizi (realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche , con annessa fornitura di materiale specifico ad es. per i laboratori, per la palestra, per la biblioteca, per le aree esterne ..)
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

## **ART.3—MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR**

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- b) le associazioni senza fine di lucro.

#### **ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA**

L'Istituzione Scolastica, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto di sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc)
- pubblicazione nel sito Web della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste nel presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di legge.

#### **ART.5 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE**

**Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d'Istituto per la relativa ratifica.**

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- a) l'intenzione e la finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- b) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

L'Istituzione Scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla immagine o alle iniziative della scuola;
- c) ritenga che non sia garantita **la terzietà** dello sponsor rispetto al personale e ai membri degli organi collegiali;
- d) ritenga la pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico ecc..
- e) ritenga la pubblicità contenente messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia
- f) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

**In particolare, la Scuola non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra un probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Istituzione Scolastica e quella privata dello sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazione se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti.**

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio.

#### **ART. 5 – SCELTA DELLO SPONSOR**

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- pubblicità, da parte dell'Istituzione Scolastica, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- affidamento diretto a soggetti qualificati ed ipoteticamente interessati a finanziare un'attività

didattica;

- gara pubblica, da parte della Scuola , di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazioni ed accettazione delle proposte più convenienti.

## **ART.6 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La sponsorizzazione deve essere formalizzata tra il Dirigente Scolastico e il rappresentante dell'ente o il privato con apposito atto di natura contrattuale, nel quale verranno stabiliti:

- a) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) il corrispettivo per la sponsorizzazione.
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il contratto potrà essere stipulato nella forma della scrittura privata.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente rinnovabile.

Lo Sponsor dichiara di conoscere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni dell'Istituzione Scolastica.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola , in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso , alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpe esclusivamente addebitabili allo sponsor.

## **Art. 7 – MONITORAGGIO**

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici , qualitativi e quantitativi

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

## **ART.8 – GESTIONE OPERATIVA**

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

## **ART.9 – RESPONSABILITA'**

L'Istituto Comprensivo via Soriso , soggetto sponsorizzato, è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

## **ART.10 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente

per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo via Soriso non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, co.3 Codice Privacy) né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 co.2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Ic Via Soriso di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

#### **ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore , che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità della legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

#### **ART.12 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

#### **ART.13 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IC Via Soriso.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto  
Emanuele D'Antoni

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Porfiri







